TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: I Sezione, 11 luglio 1984, n. 385.

Ove la irregolarità riscontrata nella lista presentata si concreta in un difetto documentale, è possibile porvi rimedio e la Commissione elettorale circondariale non può esimersi dal rivedere il proprio precedente orientamento.
Nell'ambito del procedimento elettorale va effettuata una distinzione tra le prescrizioni la cui violazione produce un effetto invalidante e quelle che hanno carattere meramente descrittivo di un modello comportamentale ottimale.

Omissis. – Osserva al riguardo il Tribunale, ed in ciò confortato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 17 marzo 1978 n. 359), che la legge elettorale, pur non specificando partitamente quali irregolarità verificatesi nella fase di presentazione delle candidature siano sanabili e quali non, prevede, nell'art. 30 integrato dall'art. 12 della L. 24 aprile 1975 n. 130, che la commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.
Da tale frammento normativo è dato certamente intendere che ove la irregolarità si concreti in un difetto di produzione documentale, a tale omissione è dato di porre riparo, e, se dai documenti successivamente, e nei termini consentiti, risulti non più sussistere la irregolarità, la Commissione non può esimersi dal rivedere il proprio precedente provvedimento ammettendo la lista alla competizione.
Omissis
A questo riguardo va considerato, su un piano generale, che l'inosservanza delle norme e delle prescrizioni relative allo svolgimento delle operazioni elettorali, può produrre un effetto invalidante a carico delle elezioni stesse quando da essa risulta diminuita una specifica garanzia che il legislatore, direttamente o indirettamente, ha inteso riconoscere e di cui la formalità appaia mezzo diretto di attuazione.
Alla stregua di questo criterio va operata una distinzione tra le prescrizioni la cui inosservanza produce, di per sé, l'effetto invalidante e le prescrizioni che invece hanno carattere meramente descrittivo di un modello di comportamento che si considera ottimale ai fini dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali senza tuttavia presentare specifiche finalità garantistiche. Per queste ultime l'effetto invalidante dell'inosservanza può infatti essere riconosciuto solo quando sia dimostrato che, nel caso concreto, si sia verificato un pregiudizio o un inconveniente tale da diminuire le garanzie di legge.
Omissis